



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2010/0298(COD)

14.4.2011

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per bucato per uso domestico (COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

Relatore per parere: Marc Tarabella

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il mercato interno dei detersivi per bucato per uso domestico mostra attualmente una frammentazione relativamente al tenore di fosfati e di altri composti del fosforo: per contribuire ad un miglior funzionamento del mercato interno dei detersivi risulta necessario l'approccio armonizzato.

In assenza di armonizzazione a livello UE dei livelli di tenore di fosfati ed altri composti del fosforo nei detersivi per bucato per uso domestico, gli Stati membri hanno optato per svariati approcci; alcuni di essi hanno adottato provvedimenti nazionali per limitare l'impiego dei fosfati nei detersivi mentre altri hanno scelto l'azione volontaria delle industrie volta allo stesso scopo. È tuttavia possibile che alcune case produttrici non si sentano vincolate da impegni su base volontaria; inoltre, in dieci Stati membri non esistono restrizioni di alcun tipo ai livelli di fosfati nei detersivi. La conseguenza di una simile eterogeneità di approcci è stata l'elevata frammentazione del mercato interno dei detersivi sfociata, per i produttori degli stessi, nell'obbligo di attenersi a normative nazionali divergenti: tale obbligo ha a sua volta dato luogo a perdite di tempo e ulteriori costi.

Oltre a ciò, ai prodotti non soggetti alla normativa di armonizzazione comunitaria è applicabile il principio del riconoscimento reciproco: sulla base del regolamento (CE) n. 764/2008 relativo al riconoscimento reciproco¹ gli Stati membri sono tenuti ad accettare prodotti – in cui rientrano altresì detersivi con diversi livelli di fosfati – legalmente commercializzati in un altro Stato membro, salvo che possano dimostrare di avere ragioni particolari per non farlo. I termini relativamente brevi in cui le amministrazioni degli Stati membri debbono decidere sul riconoscimento reciproco comportano oneri notevoli, in particolar modo se si tratta di un gran numero di prodotti.

Per migliorare così la libera circolazione dei detersivi per bucato per uso domestico nel mercato interno si raccomanda l'armonizzazione di normative nazionali divergenti riguardanti il tenore di fosfati e di altri composti del fosforo nei predetti detersivi: essa contribuirebbe altresì all'eliminazione delle spese derivanti dall'attuale frammentazione del mercato interno e sostenute da case produttrici ed amministrazioni nazionali nonché ad evitare gli oneri connessi al riconoscimento reciproco.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

¹ Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21).

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Come disposto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 648/2004, la Commissione ha valutato l'uso dei fosfati nei detersivi nella relazione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente l'uso dei fosfati. Sulla base di questa analisi, la Commissione ha concluso che l'uso dei fosfati nei detersivi per bucato per uso domestico deve essere **limitato** per ridurre il contributo dei fosfati provenienti dai detersivi ai rischi di eutrofizzazione e il costo dell'eliminazione dei fosfati negli impianti di depurazione. La riduzione dei costi così ottenuta supera il costo della nuova formulazione dei detersivi per bucato con sostanze alternative ai fosfati.

Emendamento

(1) Come disposto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 648/2004 *del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi*¹, la Commissione ha valutato l'uso dei fosfati nei detersivi nella relazione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente l'uso dei fosfati. Sulla base di questa analisi, la Commissione ha concluso che l'uso dei fosfati nei detersivi per bucato per uso domestico deve essere **vietato** per ridurre il contributo dei fosfati provenienti dai detersivi ai rischi di eutrofizzazione e il costo dell'eliminazione dei fosfati negli impianti di depurazione. La riduzione dei costi così ottenuta supera il costo della nuova formulazione dei detersivi per bucato con sostanze alternative ai fosfati. ***Inoltre, l'introduzione del divieto sui fosfati contribuirebbe all'armonizzazione del mercato interno dei detersivi per bucato per uso domestico e migliorerebbe quindi la libera circolazione di tali detersivi.***

¹ G U L 104 dell'08.04.04, pag. 1.

Motivazione

In assenza di armonizzazione a livello UE del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per bucato per uso domestico, gli Stati membri hanno optato per approcci differenti che hanno di conseguenza portato a una notevole frammentazione del mercato interno dei detersivi per quanto riguarda il loro tenore di fosforo. Al fine di migliorare la libera circolazione dei detersivi per bucato per uso domestico nel mercato interno, è necessario armonizzare le norme nazionali divergenti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Alternative efficaci ai detergenti per bucato per uso domestico a base di fosfati richiedono piccole quantità di altri composti del fosforo, in particolare di fosfonati, che *se* utilizzati in quantità *crescenti potrebbero essere nocivi per l'ambiente*.

Emendamento

(2) Alternative efficaci ai detergenti per bucato per uso domestico a base di fosfati richiedono piccole quantità di altri composti del fosforo, in particolare di fosfonati che *svolgono una funzione molto specifica diversa da quella dei fosfati e sono* utilizzati in quantità *talmente piccole da non contribuire in misura significativa all'eutrofizzazione*.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) *Data l'interazione esistente tra i fosfati e gli altri composti del fosforo, è necessario definire con cautela portata e livello della limitazione, che deve valere per tutti i composti del fosforo per evitare che i fosfati di cui è limitato l'uso siano semplicemente sostituiti da altri composti del fosforo. Il tenore di fosforo ammesso deve essere sufficientemente basso da prevenire efficacemente la messa sul mercato di detergenti per bucato a base di fosfati e sufficientemente elevato da consentire la presenza della quantità minima di fosfonati necessaria per formulazioni alternative.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Poiché gli obiettivi perseguiti, la riduzione del contributo dei fosfati provenienti dai detergenti ai rischi di eutrofizzazione e la riduzione del costo dell'eliminazione dei fosfati negli impianti di depurazione, non possono essere pienamente raggiunti dagli Stati membri perché disposizioni nazionali che prevedono differenti specifiche tecniche non possono influenzare la qualità delle acque che attraversano le frontiere nazionali, e poiché tali obiettivi possono perciò essere meglio raggiunti a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

(4) Poiché gli obiettivi perseguiti, la riduzione del contributo dei fosfati provenienti dai detergenti ai rischi di eutrofizzazione, la riduzione del costo dell'eliminazione dei fosfati negli impianti di depurazione **e la garanzia di un corretto funzionamento del mercato interno dei detergenti per bucato per uso domestico**, non possono essere pienamente raggiunti dagli Stati membri perché disposizioni nazionali che prevedono differenti specifiche tecniche non possono influenzare la qualità delle acque che attraversano le frontiere nazionali, e poiché tali obiettivi possono perciò essere meglio raggiunti a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Motivazione

In assenza di armonizzazione a livello UE del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato per uso domestico, gli Stati membri hanno optato per approcci differenti che hanno di conseguenza portato a una notevole frammentazione del mercato interno dei detergenti per quanto riguarda il loro tenore di fosforo. Al fine di migliorare la libera circolazione dei detergenti per bucato per uso domestico nel mercato interno, è necessario armonizzare le norme nazionali divergenti.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Non è opportuno estendere **le limitazioni dell'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo** nei detergenti per bucato per uso domestico ai detergenti per lavastoviglie automatiche domestiche o ai detergenti per uso industriale o istituzionale perché non esistono ancora alternative tecnicamente ed economicamente valide all'uso dei fosfati in questi detergenti.

Emendamento

(5) Non è opportuno estendere **il divieto sui fosfati nei detergenti per bucato per uso domestico ai detergenti per lavastoviglie automatiche domestiche o ai detergenti per uso industriale o istituzionale o limitare l'uso dei fosfati in questi detergenti** perché non esistono ancora alternative tecnicamente ed economicamente valide all'uso dei fosfati in questi detergenti **e perché non è ancora disponibile una valutazione d'impatto che esamini le conseguenze dell'estensione delle limitazioni ai detergenti per lavastoviglie domestiche automatiche, valutando in particolare i costi per la riformulazione e l'impatto delle sostanze chimiche impiegate nelle formule prive di fosfati, il consumo domestico di acqua e di energia durante il ciclo di lavaggio effettuato dal consumatore e i costi economici a carico dei consumatori.**

Motivazione

La valutazione d'impatto effettuata si è concentrata principalmente sui fosfati nei detergenti per bucato per uso domestico. Eventuali cambiamenti del risultato di lavaggio risultanti dal passaggio a detergenti per lavastoviglie automatiche domestiche privi di fosfati potrebbero avere significative ripercussioni economiche e ambientali molto diverse da quelle dei detergenti per bucato per uso domestico: ricorso a diverse sostanze chimiche sostitutive, scelta di programmi di lavaggio più intensivi da parte dei consumatori, con conseguenze sui costi e sul consumo di acqua ed energia (e, quindi, sulla CO₂).

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Alla Commissione deve essere conferita la facoltà di adottare atti delegati

Emendamento

(7) Si deve conferire alla Commissione la facoltà di adottare atti delegati ai sensi

ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allo scopo di modificare gli allegati del presente regolamento.

dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allo scopo di modificare gli allegati del regolamento (CE) n. 648/2004. **È particolarmente importante che, durante i suoi lavori preparatori, la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti.**

Motivazione

E' importante garantire che la Commissione svolga consultazioni. Inoltre, questa formulazione è una clausola standard proposta, prevista all'allegato dell'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È opportuno prevedere un'applicazione differita **della limitazione stabilita** dal presente regolamento per permettere agli operatori, in particolare alle piccole e medie imprese, di riformulare i loro detergenti per bucato per uso domestico a base di fosfati utilizzando alternative durante il loro ciclo abituale di riformulazione per ridurre al minimo i costi.

Emendamento

(9) È opportuno prevedere un'applicazione differita **del divieto stabilito** dal presente regolamento per permettere agli operatori, in particolare alle piccole e medie imprese, di riformulare i loro detergenti per bucato per uso domestico a base di fosfati utilizzando alternative durante il loro ciclo abituale di riformulazione per ridurre al minimo i costi.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 1 – paragrafo 2 – trattino 5

Testo della Commissione

– le limitazioni del tenore di fosfati **e altri composti del fosforo** nei detergenti.

Emendamento

– le limitazioni del tenore di fosfati **o il loro divieto** nei detergenti.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 2 – punti 3 e 9

Testo della Commissione

(2) **All'articolo 2, il punto 3 è sostituito dal seguente:**

"3. 'pulizia': processo mediante il quale lo sporco viene staccato dal suo substrato e portato in soluzione o dispersione."

Emendamento

(2) **L'articolo 2 è così modificato:**

(a) il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. 'pulizia': processo mediante il quale lo sporco viene staccato dal suo substrato e portato in soluzione o dispersione."

(b) il punto 9 è sostituito dal seguente:

9. 'immissione sul mercato': l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato;"

Motivazione

Al fine di garantire la certezza del diritto e l'uso armonizzato dei termini, è opportuno allineare la definizione di "immissione sul mercato" con le rispettive definizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), dato che l'oggetto principale di tutti e tre i regolamenti sono le sostanze e le miscele.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2bis) All'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

"12 bis. 'valutazione del ciclo di vita': la valutazione dell'impatto ambientale di un prodotto in tutte le fasi, dalla produzione

delle materie prime, fino alla fabbricazione del prodotto e all'imballaggio, al trasporto verso i punti vendita e al successivo uso e smaltimento da parte del consumatore."

Motivazione

Visto che gli emendamenti 19 e 21 fanno riferimento alla "valutazione del ciclo di vita", è opportuno definire questo concetto.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 4 bis

Testo della Commissione

I detergenti elencati nell'allegato VI bis che non rispettano le limitazioni del tenore di fosfati *e altri composti del fosforo* indicate in tale allegato non sono immessi sul mercato a partire dalla data fissata in tale allegato.

Emendamento

I detergenti elencati nell'allegato VI bis che non rispettano le limitazioni del tenore di fosfati indicate in tale allegato non sono immessi sul mercato a partire dalla data fissata in tale allegato.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 4 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I detergenti elencati all'allegato VI bis immessi sul mercato prima della data stabilita in tale allegato possono continuare ad essere disponibili sul mercato fino al ..., senza dover rispettare le limitazioni del tenore di fosfati previste in detto allegato.*

**GU inserire la data: Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

Motivazione

La presente disposizione transitoria garantisce che i detergenti immessi sul mercato in conformità con la legislazione vigente possano continuare ad essere disponibili sul mercato per altri due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento. Grazie a questa disposizione, i nuovi requisiti sul tenore di fosfati e di altri composti del fosforo di cui al presente regolamento non dovrebbero comportare un onere per quanto concerne i detergenti che rispettano la normativa vigente.

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Inoltre, l'imballaggio dei detergenti messi in vendita al pubblico e destinati ad essere utilizzati come detergenti per bucato riporta le informazioni di cui agli allegati VII.B. e VII.B.bis."

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3ter) All'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo:

"6 bis. Al fine di evitare distorsioni della competitività sul piano ambientale, i produttori non devono vantare benefici ambientali in relazione ad attributi che sono semplicemente conformi alla normativa dell'Unione."

Motivazione

Occorre impedire ai produttori di trarre in inganno i consumatori con attributi del prodotto che sono semplicemente conformi alla normativa dell'Unione. Ad esempio, non dovrebbe essere consentito di dichiarare che determinate categorie di prodotti sono prive di fosfati, se il divieto sui fosfati è già in vigore.

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater, modifiche degli allegati del presente regolamento per quanto riguarda i detergenti a base di solventi.

Emendamento

2. La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater, modifiche degli allegati ***I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII*** del presente regolamento per quanto riguarda i detergenti a base di solventi.

Motivazione

L'allegato VI bis del regolamento contiene elementi essenziali per cui le modifiche a tali elementi devono essere adottate dal legislatore ricorrendo alla procedura legislativa piuttosto che mediante atti delegati.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 13 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. ***Questa*** prende effetto ***immediatamente o a*** una data ulteriore ***da precisare***. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta

Emendamento

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. ***Essa*** prende effetto ***il giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in*** una data ulteriore ***ivi precisata***. La decisione di

ufficiale dell'Unione europea.

revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario specificare le scadenze esatte. Inoltre, questa formulazione è una clausola standard proposta, prevista all'allegato dell'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 13 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, **questo** termine è prorogato di **un mese**.

Emendamento

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, **detto** termine è prorogato di **due mesi**.

Motivazione

Un periodo di proroga più lungo è auspicabile al fine di garantire un tempo sufficiente per l'esame della misura. Inoltre, un periodo di due mesi è una clausola standard proposta, prevista all'allegato dell'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono mantenere o **emanare** norme nazionali concernenti limitazioni del tenore di fosfati e altri

Emendamento

Gli Stati membri possono mantenere norme nazionali concernenti limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo in

composti del fosforo in detersivi per i quali l'allegato VI bis non fissa limitazioni, se motivi di protezione dell'ambiente acquatico lo giustificano e se esistono alternative tecnicamente ed economicamente valide.

detersivi per i quali l'allegato VI bis non fissa limitazioni, se motivi di protezione dell'ambiente acquatico lo giustificano e se esistono alternative tecnicamente ed economicamente valide.

Motivazione

Per garantire il corretto funzionamento ed evitare ogni ulteriore frammentazione del mercato interno dei detersivi, gli Stati membri non dovrebbero essere incoraggiati a stabilire nuove norme nazionali in materia di limitazioni del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi.

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione effettua una valutazione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per lavastoviglie domestiche automatiche e, se del caso, presenta una proposta legislativa in vista della loro graduale eliminazione o di una loro limitazione ad applicazioni specifiche.

Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione effettua una valutazione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per lavastoviglie domestiche automatiche ***sulla scorta di uno studio basato sulla valutazione del ciclo di vita dei detersivi per le lavastoviglie domestiche automatiche, le alternative disponibili, le loro prestazioni, il loro rapporto costi-efficacia nonché i loro limiti in termini di accesso alla tecnologia*** e, se del caso, presenta una proposta legislativa in vista della loro graduale eliminazione o di una loro limitazione ad applicazioni specifiche.

Motivazione

Al fine di garantire un esame approfondito dell'uso di fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per lavastoviglie domestiche automatiche, la Commissione dovrebbe in particolare commissionare uno studio che analizzi il ciclo di vita dei detersivi per

lavastoviglie domestiche automatiche, le alternative disponibili, le loro prestazioni, il loro rapporto costi-efficacia e i loro limiti in termini di accesso alla tecnologia. Questi elementi sono essenziali al fine di valutare le eventuali azioni future per quanto riguarda l'uso di fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per lavastoviglie automatiche.

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione valuta inoltre le prospettive di sviluppo tecnico, economico e sostenibile del recupero e del riciclaggio dei fosfati dagli scarichi domestici, dai concimi animali e dai rifiuti industriali, tenendo conto delle considerazioni di gestione delle risorse e degli aspetti geopolitici delle riserve di fosfato naturale e valutando le implicazioni per l'utilizzo e l'eventuale riciclaggio di fosfati nei detersivi e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

I fosfati sono una risorsa non rinnovabile e insostituibile per alimentare la popolazione mondiale, oltre che in applicazioni mediche e industriali. L'Unione europea dipende essenzialmente dalle importazioni, in quanto le riserve sono concentrate in Cina e nel Sahara occidentale. D'altra parte, l'attuazione della direttiva dell'Unione europea sulla protezione delle acque porterà a un crescente ricorso all'eliminazione dei fosfati. Ciò fornisce un'importante opportunità di sviluppare il recupero e il riciclaggio dei fosfati, trasformando un flusso di rifiuti in una potenziale risorsa non importata.

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 648/2004

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione effettua una valutazione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti industriali e istituzionali e altri tipi di detergenti sulla scorta di uno studio basato sulla valutazione del ciclo di vita dei detergenti industriali e istituzionali, le alternative disponibili, le loro prestazioni, il loro rapporto costi-efficacia nonché i loro limiti in termini di accesso alla tecnologia e, se del caso, presenta una proposta legislativa in vista della loro graduale eliminazione o di una loro limitazione ad applicazioni specifiche.

Motivazione

Risulta opportuno esaminare l'uso di fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti istituzionali ed industriali, al fine di garantire un approccio coerente all'uso dei fosfati nei diversi tipi di prodotti detergenti. Attualmente non sono disponibili, né sotto il profilo tecnico né sotto quello economico, valide alternative ai detergenti istituzionali e industriali, ma in futuro la situazione potrebbe evolversi e andrebbe quindi attentamente monitorata.

Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 648/2004

Allegato VI bis - titolo e colonna 2 - rigo 2

Testo della Commissione

Emendamento

**LIMITAZIONI DEL TENORE DI
FOSFATI E DI ALTRI COMPOSTI DEL
FOSFORO**

**LIMITAZIONI DEL TENORE DI
FOSFATI**

Non sono immessi sul mercato se *il tenore totale di fosforo è uguale o superiore allo 0,5% in peso.*

Non sono immessi sul mercato se *contengono fosfati aggiunti.*

Emendamento 23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 648/2004

Allegato VII – Sezione B bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11bis) All'allegato VII, è inserita la seguente sezione:

*"Bbis. Informazioni sull'uso sostenibile
Fatta salva la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata)¹, le etichette dei detersivi per bucato per uso domestico:*

- contengono, per mezzo di un logo e/o di testo, informazioni utili atte a incoraggiare l'uso sostenibile dei detersivi per bucato, ad esempio raccomandazioni quali evitare l'incompleto riempimento delle lavatrici, attenersi alle istruzioni di dosaggio, lavare a bassa temperatura e riciclare/riempire nuovamente l'imballaggio, e*
- contengono riferimenti ad ulteriori informazioni che i consumatori possono trovare su altre fonti esistenti, esempio siti internet, al fine di consentire loro di accedere a raccomandazioni, suggerimenti e consigli utili a incoraggiare l'uso sostenibile dei detersivi."*

¹GU L 376 del 27.12.2006, pag.21.

PROCEDURA

Titolo	Modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per bucato per uso domestico
Riferimenti	COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD)
Commissione competente per il merito	ENVI
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 10.11.2010
Relatore per parere Nomina	Marc Tarabella 11.2.2011
Approvazione	13.4.2011
Esito della votazione finale	+: 32 -: 3 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Marc Tarabella